

Cessione dei crediti, una comunicazione per sanare l'errore sui Sal

Correzioni. Impasse quando nel primo trasferimento non si è indicato lo stato di avanzamento: in attesa della circolare si potrebbe rimediare con una Pec

**Francesco Manfredi
Marcello Tarabusi**

Mentre resta al palo l'annunciata circolare per la correzione degli errori formali commessi nella comunicazione di opzioni per la cessione o lo sconto in fattura relative a interventi 110%, un caso frequente riguarda la cessione di crediti a Sal quando nella prima comunicazione viene erroneamente omessa la spunta dello «stato avanzamento lavori».

La pratica, in questi casi, viene correttamente elaborata dal sistema telematico e il credito viene reso disponibile per l'accettazione e la successiva vendita, nel caso di sconto in fattura, al soggetto acquirente, istituto di credito o intermediario finanziario. Quest'ultimo, se non rileva l'anomalia, può acquistare il credito e liquidare l'impresa appaltatrice.

A quel punto risultano scaduti i termini stringenti per la correzione, cinque giorni successivi alla trasmissione della comunicazione, e non è nemmeno possibile annullare e inviare nuovamente la pratica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dei lavori, in quanto il credito risulta trasferito dal contribuente all'impresa e da questa al privato che l'ha liquidato. Il procedimento, pur te-

oricamente percorribile, è difficoltoso, dovendo prevedere la restituzione del denaro già liquidato e la ripetizione della procedura. Ma vi è di più: il credito relativo al Sal successivo non è trasferibile, in quanto il sistema rilascia una ricevuta di scarto della comunicazione di opzione, pur correttamente compilata con l'indicazione del secondo «stato avanzamento lavori». Questo perché il numero di protocollo relativo alla prima trasmissione, la cui indicazione nella successiva è prevista dal modello ministeriale, non è abbinabile a causa dell'omissione dell'indicazione del primo Sal.

L'agenzia delle Entrate ha già chiarito che gli errori formali non incidono sulla determinazione del credito ma a oggi non risulta ancora emanata la circolare con le soluzioni, annunciata anche durante l'ultimo Telefisco e il ministero dell'Economia, nel corso dell'interrogazione parlamentare n. 5-06751, ha precisato che non è possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici.

Una soluzione pratica, per evitare uno stallo pericoloso, può essere quella di inviare anche la seconda comunicazione di opzione (e quelle successive) senza indicazione dello stato avanzamento lavori e, contemporaneamente, una pec alle Entrate con la quale si dichiara l'errore occorso e si richiede di rettificare a sistema

i dati omessi/errati (in analogia con quanto previsto per i modelli f24 errati).

Tale procedura, seppur non suffragata da posizioni ufficiali e quindi passibile di censura, pare in linea con quanto previsto nella risposta n. 5 di Telefisco del 15 giugno scorso, dove si dice che «ai fini dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all'agenzia delle Entrate».

In caso di controllo, sino a che non verranno indicate soluzioni ufficiali differenti e non verrà consentita la rettifica di comunicazioni già trasmesse, il contribuente potrà comunque far valere che si tratta di errore meramente formale e che, mancando istruzioni operative, non dovrebbero applicarsi sanzioni per evidente incertezza interpretativa. Laddove l'Agenzia indicasse soluzioni differenti, il contribuente potrà sempre adeguarsi.

Resta urgente un chiarimento che contenga soluzioni operative, anche per i casi in cui l'istituto di credito, a causa di un errore formale nella comunicazione di opzione (mancata indicazione Sal, errata indicazione del codice intervento), non provveda all'acquisto del credito. L'annullamento o la sostituzione della pratica telematica confligge con le regole del mercato odierno.